

- VERBALE DI ASSEMBLEA -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno del mese di luglio, in Nettuno (RM), Via Antonio Gramsci numero 185.

Dinanzi a me Avvocato **LUCA DOMENICI, Notaio** in Roma, con studio in Roma, Via dei Monti Parioli numero 48, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alle ore quindici e trenta minuti

**REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
ROMA 2**

1° agosto 2025

- 31 luglio 2025 -

A richiesta dell'Associazione denominata: **"M.O.V. MOVIMENTO ORIONINO DI VOLONTARIATO ODV"**, con sede in Comune di Anzio (RM), Via Tripoli numero 40, codice fiscale numero: 96281790582, Patrimonio Euro 16.379,39 (sedicimilatrecentosettantanove virgola trentanove), costituita con atto a rogito del Dottor Francesco Colistra, Notaio in Roma, in data 14 marzo 1995, repertorio numero 76.024, raccolta numero 4.073, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma in data 22 marzo 1995 al numero 5979 serie 1E, io sottoscritto Avvocato **LUCA DOMENICI, Notaio** in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono stato convocato per assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria di detta Associazione, riunitasi oggi, in detto luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente convenuto:

N. 29951

**SERIE 1T
ESATTI € 200,00**

- ORDINE DEL GIORNO -

1. Modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli dello Statuto al fine di consentire all'Associazione l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e l'acquisto della personalità giuridica:

Articolo 1 (denominazione e sede, prevedendo che lo spostamento della sede all'interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria)

Articolo 2 (statuto e normativa applicabile)

Articolo 4 (interpretazione dello statuto)

Articolo 5 (finalità ed oggetto, ampliando le attività sociali con l'inclusione di attività educative e formative di carattere professionali, nonché di attività culturali di interesse sociale ed attività di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale e di tutela degli animali e prevenzione del randagismo)

Articolo 11 (prevedendo lo svolgimento delle riunioni dell'assemblea anche mediante modalità di partecipazione da remoto)

Articolo 15 (prevedendo la definizione dell'Organo Amministrativo come Consiglio di Amministrazione e prevedendo la gratuità dell'incarico di membro del CdA, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate)

Articolo 16 (prevedendo la gratuità dell'incarico di Presidente e Vice- Presidente, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nonché l'elezione del Vice-Presidente nell'ambito del CdA)

Articolo 30 (prevedendo l'indicazione della durata e la disciplina del procedimento di estinzione dell'ente)

Articolo 32 (proposta di abrogazione del riferimento alla normativa transitoria).

2. Nomina dell'Organo di Controllo;

3. Varie ed eventuali.

Io Notaio constatato la presenza dei Signori:

- **CAROTENUTO FEDERICA**, nata ad Anzio (RM), il giorno 2 luglio 1995, residente in Anzio (RM), Viale Coriolano numero 38, codice fiscale dichiarato: CRT FRC 95L42 A323C, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione denominata "**M.O.V. MOVIMENTO ORIONINO DI VOLONTARIATO ODV**", nella sua qualità di Presidente e, come tale, legittima rappresentante della predetta Associazione richiedente, munita dei necessari poteri ai sensi di legge e del vigente statuto;

- **ZECCHINELLI GIANNI**, nato ad Anzio (RM), il giorno 16 settembre 1984, residente in Anzio (RM), Via Tripoli numero 25/A, codice fiscale dichiarato: ZCC GNN 84P16 A323X, il quale dichiara di intervenire al presente verbale al solo fine di accettare l'incarico di Organo di Controllo monocratico.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

La Signora CAROTENUTO FEDERICA, nella qualifica di cui sopra, stante la mia adesione alla predetta richiesta, a norma dell'articolo 11 (undici) dello Statuto e su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constatata e mi richiede di far risultare:

1) che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e ora, ai sensi di legge e di statuto, mediante lettere di posta elettronica (e-mail) inviate nei termini di cui all'articolo 11 (undici) dello Statuto, come risulta dall'idonea documentazione conservata agli atti dell'Associazione;

2) che risultano presenti 10/13 (dieci tredicesimi) degli iscritti nel Libro dei Associati, debitamente tenuto, conosciuto ed accettato da tutti gli intervenuti e precisamente:

- sé medesima, come sopra generalizzata;

- **CANCELLI FERNANDO**, nato a Roma (RM), il giorno 10 maggio 1959, residente in Anzio (RM), Via Pitagora numero 6, codice fiscale: CNC FNN 59E10 H501K, cittadino italiano;

- **MARSALA PIETRA**, nato a Bagheria (PA), il giorno 4 ottobre 1960, residente in Anzio (RM), Via Alessandro Manzoni numero 73, codice fiscale: MRS PTR 60R44 A546F, cittadina italiana;

- **DI MONACO CARMELA**, nata a San Prisco (CE), il giorno 8 giugno 1947, residente in Anzio (RM), Via Guglielmo Marconi numero 31, codice fiscale: DMN CML 47H48 A546F, cittadina italiana;
 - **REALE GABRIELE**, nato a Roma (RM), il giorno 26 gennaio 1961, residente in Anzio (RM), Via Derna numero 10/A, codice fiscale: RLE GRL 61A26 H501D, cittadino italiano;
 - **D'ANGIOLELLA CLAUDIO**, nato a Latina (LT), il giorno primo agosto 1958, residente in Anzio (RM), Via Flavia numero 2, codice fiscale: DNG CLD 58M01 E472E, cittadino italiano;
 - **COLINI MAURIZIO**, nato a Roma (RM), il giorno 25 novembre 1956, residente in Ardea (RM), Viale Piave numero 43, codice fiscale: CLN MRZ 56S25 H501R, cittadino italiano;
 - **COLINI CARLA**, nata a Roma (RM), il giorno 20 gennaio 1958, residente in Anzio (RM), Viale Sereno numero 27, codice fiscale: CLN CRL 58M60 H501T, cittadina italiana;
 - **VISCONTI FRANCESCO**, nato a Villabate (PA), il giorno 5 agosto 1957, residente in Anzio (RM), Via Alessandro Manzoni numero 73, codice fiscale: VSC FNC 57M05 L916D, cittadino italiano;
 - **SILVESTRINI ANDREA**, nato a Bolzano (BZ), il giorno 31 marzo 1977, residente in Anzio (RM), Via Vasco de Gama numero 14, codice fiscale: SLV NDR 77C31 A952D, cittadino italiano;
- 3) che ha accertato l'identità e la legittimità dei soggetti aventi diritto di voto e che gli stessi risultano regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, il tutto come da documentazione ben nota ed accettata da tutti i partecipanti;
- 4) che risultano presenti 5/7 (cinque settimi) del Consiglio Direttivo in carica, in persona, oltre che di essa comparente in qualità di Presidente, degli altri Consiglieri nelle persone di: CANCELLI FERNANDO, come sopra generalizzato, segretario; MARSALA PIETRA, COLINI MAURIZIO, COLINI CARLA, come sopra generalizzati, consiglieri.
- 5) che risulta altresì presente, con il consenso dell'Asssemblea e del Consiglio Direttivo, il Signor **ZECCHINELLI GIANNI**, nato ad Anzio (RM), il giorno 16 settembre 1984, residente in Anzio (RM), Via Tripoli numero 25/A, codice fiscale: ZCC GNN 84P16 A323X, il quale dichiara di intervenire alla presente riunione al solo fine di accettare l'incarico di Organo di Controllo monocratico, dichiarando, altresì, che a suo carico non sussistono cause di decadenza e/o ineleggibilità e incompatibilità all'incarico di cui trattasi.
- 6) che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e ne hanno, altresì, accettato la discussione, non opponendosi alla trattazione degli argomenti stessi;
- 7) che la presente assemblea straordinaria è, pertanto, regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti

posti all'Ordine del Giorno.

Si passa quindi alla discussione dei primi due argomenti posti all'Ordine del Giorno, che l'Assemblea, su proposta del Presidente, delibera di trattare unitariamente:

1. Modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli dello Statuto al fine di consentire all'Associazione l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e l'acquisto della personalità giuridica:

Articolo 1 (denominazione e sede, prevedendo che lo spostamento della sede all'interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria)

Articolo 2 (statuto e normativa applicabile)

Articolo 4 (interpretazione dello statuto)

Articolo 5 (finalità ed oggetto, ampliando le attività sociali con l'inclusione di attività educative e formative di carattere professionali, nonché di attività culturali di interesse sociale ed attività di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale e di tutela degli animali e prevenzione del randagismo)

Articolo 11 (prevedendo lo svolgimento delle riunioni dell'assemblea anche mediante modalità di partecipazione da remoto)

Articolo 15 (prevedendo la definizione dell'Organo Amministrativo come Consiglio di Amministrazione e prevedendo la gratuità dell'incarico di membro del CdA, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate)

Articolo 16 (prevedendo la gratuità dell'incarico di Presidente e Vice-Presidente, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nonché l'elezione del Vice-Presidente nell'ambito del CdA)

Articolo 30 (prevedendo l'indicazione della durata e la disciplina del procedimento di estinzione dell'ente)

Articolo 32 (proposta di abrogazione del riferimento alla normativa transitoria).

2. Nomina dell'Organo di Controllo;

Il Presidente, aprendo la discussione sui primi due punti posti all'Ordine del Giorno, evidenzia ed illustra agli intervenuti in Assemblea quanto segue: l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ed il conseguimento della personalità giuridica si rendono opportuni e vantaggiosi per l'Associazione, sia per acquisire una piena e perfetta autonomia patrimoniale dell'Ente nei confronti dei propri Organi e dei propri Associati, sia per la possibilità di accedere al regime agevolativo fiscale riservato agli Enti del Terzo Settore ed in particolare alle Organizzazioni di Volontariato, nonché per valorizzare la trasparenza e la conoscibilità dell'operato dell'Associazione e, infine, per la possibilità di partecipare a bandi, premi e finanziamenti pubblici, comunque denominati, riservati dalla normativa

vigente agli Enti del Terzo Settore. Il Presidente dà altresì atto che, ai fini del riconoscimento dell'Associazione, come richiesto dalla normativa vigente, sono stati predisposti, a cura e spese dell'Associazione:

- la relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- la copia del bilancio consuntivo contenente il rendiconto per cassa relativo all'esercizio 2024, che è stato approvato in data 14 giugno 2025 dall'Assemblea ordinaria, come da documentazione ben nota ed accettata da tutti gli intervenuti; la certificazione bancaria comprovante la consistenza del saldo del conto corrente bancario acceso dall'Associazione presso la Banca "Unicredit S.P.A.", dalla quale emerge un patrimonio attuale pari ad Euro 16.379,39 (sedicimilatrecentosettantanove virgola trentanove), il tutto come da documentazione ben nota ed accettata dagli intervenuti, che ne hanno preso visione antecedentemente alla presente riunione.

Il Presidente, proseguendo, illustra e sottopone all'attenzione dell'Assemblea le proposte modificative dello Statuto utili e necessarie al fine di superare qualsiasi, anche potenziale, elemento di ostacolo all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS. In primo luogo, il Presidente propone all'Assemblea di deliberare la sostituzione del vigente articolo 1 (uno) dello Statuto con il seguente nuovo testo e precisamente:

"- Articolo 1 -

(Costituzione, Denominazione e Sede)

È costituita una Organizzazione di Volontariato denominata **"M.O.V.MOVIMENTO ORIONINO DI VOLONTARIATO ODV", in breve "M.O.V. ODV",** di seguito indicata anche come "L'Organizzazione" o "L'Associazione".

L'Organizzazione, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), acquisterà la personalità giuridica di diritto privato e la qualifica di Ente del Terzo Settore ("ETS" e/o "ODV"). La nuova denominazione, contenente l'acronimo "ODV", sarà utilizzata negli atti, nella corrispondenza con gli associati e con i terzi nonché nelle comunicazioni con il pubblico, esclusivamente a decorrere dall'iscrizione dell'Ente nel RUNTS.

L'organizzazione ha sede nel Comune di Anzio (RM), in via Tripoli numero 40. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'articolo 15 (quindici) del presente Statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo

verrà depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 48 del Codice del Terzo Settore."

Il Presidente, proseguendo, propone all'Assemblea di modificare il testo degli articoli 2(due) e 4 (quattro) in relazione alla normativa applicabile ed ai criteri interpretativi dello Statuto, adottando i seguenti nuovi testi:

"- Articolo 2 -

(Disciplina applicabile)

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dallo Statuto e dai Regolamenti, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo numero 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, del Codice Civile e di ogni altra normativa, anche di carattere fiscale, applicabile agli enti non lucrativi ed alle Organizzazioni di Volontariato".

"- Articolo 4 -

(Interpretazione dello statuto)

Il presente Statuto viene interpretato ed applicato secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile"

A questo punto il Presidente espone all'Assemblea l'opportunità di ampliare le attività sociali con l'inclusione di attività educative e formative di carattere professionali, nonché di attività culturali di interesse sociale ed attività di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale e di tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

La Presidente, pertanto, propone all'Assemblea di modificare il testo dell'articolo 5 (cinque), adottando il seguente nuovo testo:

"- Articolo 5 -

(Finalità e Attività)

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Organizzazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Organizzazione trae i suoi principi dallo spirito di San Luigi Orione, chino su ogni miseria umana, e intende impegnare tutti i membri a mettere generosamente a titolo gratuito il proprio tempo e le proprie capacità, con spirito

cristiano ed atteggiamento di solidarietà a servizio di chiunque ne abbia bisogno. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese tra le attività dell'Organizzazione:

- Assistenza e cura ad anziani, disabili, accoglienza a tossicodipendenti, giovani a rischio, ragazzi in difficoltà, orfani, nomadi e stranieri;
- Attività sociali, culturali, sportive e ricreative inerenti all'attività di volontariato dell'Ente.
- Realizzazione di strutture e di opere che possano favorire lo sviluppo integrale delle persone, specialmente di quelle più svantaggiate.

Per il perseguimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017 e precisamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- b) interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e alla legge 22 giugno 2016, numero 112 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'esercizio abituale di attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, numero 281 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 aprile 2008, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 166 e successive modifiche ed integrazioni, o erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

Il Presidente, proseguendo, illustra all'Assemblea l'opportunità di modificare altresì l'articolo 11 (undici) dello Statuto, nella parte in cui non prevede la possibilità di riunioni dell'Assemblea mediante collegamento da remoto in audio-video conferenza. La Presidente, pertanto, propone all'Assemblea di modificare l'articolo 11 (undici) dello Statuto, adottando il seguente nuovo testo:

"Art 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, debitamente iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È il massimo organo deliberante dell'Organizzazione ed opera secondo criteri e canoni di democraticità e trasparenza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenendo la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, messaggio whatsapp spedita al recapito risultante dal Libro degli Associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto in assemblea viene espresso in modo palese, ad eccezione che si tratti di delibere riguardanti le persone degli associati o i componenti dell'Organo di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione e sul sito internet dell'Organizzazione, rimanendo lo stesso a disposizione degli associati per qualsiasi esigenza di consultazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per modificare lo statuto e per deliberare sullo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi".

A questo punto la Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno precisare la definizione dell'Organo Amministrativo coerentemente con la sua struttura collegiale già definita dal vigente statuto, denominandolo come Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, come Consiglio Direttivo e prevedendo la gratuità dell'incarico dei relativi componenti, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La Presidente, al riguardo, evidenzia che la denominazione "Consiglio Direttivo" appare maggiormente confacente ad una Organizzazione di Volontariato e che appare preferibile, per coerenza sistematica, includere la precisazione circa le modalità di elezione e la gratuità degli incarichi di Presidente e Vice - Presidente, all'interno dell'articolo 15 (quindici), lasciando invece invariato il testo dell'articolo 16 (sedici).

La Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'articolo 15 (quindici) dello Statuto adottando il seguente nuovo testo:

**"- ARTICOLO 15 -
(Organo di amministrazione)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Organizzazione..

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria degli Associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati con delibera adottata con le maggioranze previste dall'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo

provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona. Tutti gli incarichi assunti dai componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo forme, termini e condizioni stabiliti dal Consiglio Direttivo medesimo con apposito regolamento pubblicato sul sito internet dell'Organizzazione ovvero con modalità che ne possano rendere conoscibile le modalità attuative.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'articolo 11 (undici) del presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive

generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Organizzazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni ed altre iniziative comunque utili al raggiungimento delle finalità dell'Organizzazione;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca".

La Presidente, proseguendo, evidenzia che si rende altresì opportuno integrare la disciplina dell'articolo 30 (trenta) del vigente Statuto, specificando la durata dell'Organizzazione nonché il procedimento di scioglimento, estinzione e liquidazione dell'Ente. La Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'articolo 30 (trenta) dello Statuto, adottando il seguente nuovo testo:

"- ARTICOLO 30 -

(Durata, operazioni straordinarie, estinzione e devoluzione del patrimonio).

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità indicate dall'articolo 14 (quattordici) del presente Statuto e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente in materia.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati. Tutte le risorse economiche che dovessero residuare dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017".

Illustrate le proposte di modifiche statutarie, Il Presidente propone di occuparsi, sotto la propria responsabilità e supervisione, con il supporto del Consiglio di Amministrazione e della segreteria dell'Ente, di ogni adempimento relativo all'iscrizione dell'Organizzazione nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

Infine, il Presidente segnala all'Assemblea che si rende necessario abrogare l'articolo 32 (trentadue) del vigente Statuto, laddove include il riferimento alla disciplina transitoria del Codice del Terzo Settore, non applicabile alla presente Organizzazione. Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di deliberare l'abrogazione dell'articolo 32 (trentadue) dello Statuto.

A questo punto la Presidente evidenzia che, per ottemperare allo Statuto ed al Codice del Terzo Settore, occorre che l'Assemblea, a norma dell'articolo 12 (dodici), provveda alla nomina di un Organo di Controllo. Al riguardo, la Presidente propone all'Assemblea di nominare, quale Organo di Controllo monocratico per il triennio a partire dalla data della presente delibera, il Dottor ZECCHINELLI GIANNI, come sopra generalizzato, di professione consulente fiscale e del lavoro, con studio in Comune di Anzio (RM), Via Flavia numero 2/A, il quale presente accetta la carica.

Il Presidente dà atto all'Assemblea che il Dottor ZECCHINELLI GIANNI ha già fatto pervenire ai soci la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000, circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza previste dal Codice del Terzo Settore.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto sopra proposto, con il sistema di votazione palese.

L'Assemblea:

- udito quanto sopra proposto dalla sua Presidente, dopo ampia ed idonea discussione, all'unanimità degli intervenuti, con voto palese espresso per alzata di mano, come la

Presidente constata e mi richiede di far constatare,

- D E L I B E R A -

1) di modificare gli articoli 1 (uno), 2 (due), 4 (quattro), 5 (cinque), 11 (undici), 15 (quindici), 30 (trenta) e di abrogare l'articolo 32 (trentadue) dello Statuto, adottando i nuovi testi come sopra proposti dal Presidente, che si devono intendere qui integralmente riportati e trascritti;

2) di conferire alla Presidente ogni più ampio potere per far conseguire all'Organizzazione il riconoscimento della personalità giuridica nonché di porre in essere, a cura e spese dell'Organizzazione, ogni adempimento relativo alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e di dare esecuzione a quanto sopra deliberato, comprese tutte le attività connesse, collegate ed inerenti alla delibera sopra adottata, sotto la propria responsabilità e supervisione, con il supporto tecnico operativo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

3) di nominare, quale Organo di Controllo monocratico dell'Organizzazione per il triennio a decorrere dalla data della presente delibera, il Dottor ZECCHINELLI GIANNI, come sopra generalizzato, di professione consulente fiscale e del lavoro, con studio in Comune di Anzio (RM), Via Flavia numero 2/A, codice fiscale ZCC GNN 84P16 A323X, il quale accetta la carica, confermando che a suo carico non sussistono cause di decadenza e/o ineleggibilità e incompatibilità all'incarico di Organo di Controllo monocratico. Si passa quindi alla trattazione del terzo ed ultimo argomento posto all'Ordine del Giorno.

3. Varie ed eventuali.

Il Presidente, aprendo la discussione sul terzo ed ultimo argomento posto all'Ordine del Giorno evidenzia che, alla luce delle modifiche statutarie sopra deliberate, si rende necessario modificare anche l'articolo 28 (ventotto) dello Statuto, poiché reca una disciplina della responsabilità per le obbligazioni dell'Ente non più coerente e confacente con l'acquisto della personalità giuridica e della conseguente autonomia patrimoniale dell'Organizzazione.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di modificare l'articolo 28 (ventotto) dello Statuto, adottando il seguente nuovo testo:

- ARTICOLO 28 -

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione, quale Ente del Terzo Settore dotato di personalità giuridica, risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni assunte in suo nome e conto dall'Organo Amministrativo, salvo che tali obbligazioni siano state assunte mediante condotte illecite, negligenti e/o fraudolente dei componenti del Consiglio Direttivo, accertate con sentenza passata in giudicato".

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare

su quanto sopra proposto, con il sistema di votazione palese.

L'Assemblea:

- udito quanto sopra proposto dalla sua Presidente, dopo ampia ed idonea discussione, all'unanimità degli intervenuti, con voto palese espresso per alzata di mano, come la Presidente constata e mi richiede di far constatare,

- D E L I B E R A -

4) di modificare l'articolo 28 (ventotto) dello Statuto, adottando il nuovo testo come sopra proposto dalla Presidente, che si deve intendere qui integralmente riportato e trascritto. Dopodichè lo Statuto, coordinato con le modificazioni sopra deliberate, viene consegnato a me Notaio che, omessane la lettura per espressa volontà della comparente, lo allego al presente verbale, firmato come per legge, sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore sedici e cinquanta minuti.

Le spese del presente verbale e dipendenti tutte sono a carico dell'Organizzazione, che espressamente le assume.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto, in assemblea, ai comparenti, i quali, da me interpellati lo hanno approvato, dichiarandolo conforme alla propria volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio, su ventisette pagine e parte sin qui della presente ventottesima, di sette fogli.

Viene sottoscritto alle ore sedici e cinquanta minuti.

F.to Federica Carotenuto

F.to Gianni Zecchinelli

F.to Luca Domenici Notaio

Allegato "A" alla Raccolta numero 5.266

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "M.O.V.MOVIMENTO
ORIONINO VOLONTARIATO ODV", in breve "M.O.V. ODV"**

- ARTICOLO 1 -

(Costituzione, Denominazione e Sede)

È costituita una Organizzazione di Volontariato denominata **"M.O.V.MOVIMENTO ORIONINO DI VOLONTARIATO ODV", in breve "M.O.V. ODV"**, di seguito indicata anche come "L'Organizzazione" o "L'Associazione".

L'Organizzazione, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), acquisterà la personalità giuridica di diritto privato e la qualifica di Ente del Terzo Settore ("ETS" e/o "ODV"). La nuova denominazione, contenente l'acronimo "ODV", sarà utilizzata negli atti, nella corrispondenza con gli associati e con i terzi nonché nelle comunicazioni con il pubblico, esclusivamente a decorrere dall'iscrizione dell'Ente nel RUNTS.

L'organizzazione ha sede nel Comune di Anzio (RM), in via Tripoli numero 40. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'articolo 15 (quindici) del presente Statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo verrà depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

- ARTICOLO 2 -

(Disciplina applicabile)

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dallo Statuto e dai Regolamenti, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo numero 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, del Codice Civile e di ogni altra normativa, anche di carattere fiscale, applicabile agli enti non lucrativi ed alle Organizzazioni di Volontariato.

- ARTICOLO 3 -

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

- ARTICOLO 4 -

(Interpretazione dello statuto)

Il presente Statuto viene interpretato ed applicato secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e secondo i cri-

teri stabiliti dall'articolo 12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile.

- ARTICOLO 5 -

(Finalità e Attività)

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Organizzazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Organizzazione trae i suoi principi dallo spirito di San Luigi Orione, chino su ogni miseria umana, e intende impegnare tutti i membri a mettere generosamente a titolo gratuito il proprio tempo e le proprie capacità, con spirito cristiano ed atteggiamento di solidarietà a servizio di chiunque ne abbia bisogno. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese tra le attività dell'Organizzazione:

- Assistenza e cura ad anziani, disabili, accoglienza a tossicodipendenti, giovani a rischio, ragazzi in difficoltà, orfani, nomadi e stranieri;
- Attività sociali, culturali, sportive e ricreative inerenti all'attività di volontariato dell'Ente.
- Realizzazione di strutture e di opere che possano favorire lo sviluppo integrale delle persone, specialmente di quelle più svantaggiate.

Per il perseguimento delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017 e precisamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- b) interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e alla legge 22 giugno 2016, numero 112 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'esercizio abituale di attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, numero 281 e sue successive modifiche ed integrazioni;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 aprile 2008, e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 166 e successive modifiche ed integrazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- ARTICOLO 6 -

(Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'Organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata sul libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva comunicazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

- ARTICOLO 7 -

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

- ARTICOLO 8 -

(Volontario e Attività di Volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. L'attività dell'associato volontario non deve essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

- ARTICOLO 9 -

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

- ARTICOLO 10 -

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli Associati -
- Organo di Amministrazione -
- Presidente -
- Organo di Controllo -
- Organo di Revisione -

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- ARTICOLO 11 -

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, debitamente iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È il massimo organo deliberante dell'Organizzazione ed opera secondo criteri e canoni di democraticità e trasparenza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenendo la data della riunione, l'orario, il luogo, l'Ordine del Giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, messaggio whatsapp spedita al recapito risultante dal Libro degli Associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Or-

dine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto in assemblea viene espresso in modo palese, ad eccezione che si tratti di delibere riguardanti le persone degli associati o i componenti dell'Organo di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione e sul sito internet dell'Organizzazione, rimanendo lo stesso a disposizione degli associati per qualsiasi esigenza di consultazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per modificare lo statuto e per deliberare sullo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

- ARTICOLO 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva bilancio dl esercizio e ll bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- ARTICOLO 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

- ARTICOLO 14 -

(Assemblea Straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

- ARTICOLO 15 -

(Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria degli Associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati con delibera adottata con le maggioranze previste dall'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona. Tutti gli incarichi assunti dai componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo forme, termini e condizioni stabiliti dal Consiglio Direttivo medesimo con apposito regolamento pubblicato sul sito internet dell'Organizzazione ovvero con modalità che ne possano rendere conoscibile le modalità attuative.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure,

in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'articolo 11 (undici) del presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Organizzazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni ed altre iniziative comunque utili al raggiungimento delle finalità dell'Organizzazione;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare

l'attività svolta;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

- ARTICOLO 16 -

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

- ARTICOLO 17 -

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 117/17 all'articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- Articolo 19 -

(Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

- ARTICOLO 20 -

(RISORSE ECONOMICHE)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

attività di raccolta fondi;

rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

- ARTICOLO 21 -

(I Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

- ARTICOLO 22 -

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

- ARTICOLO 23 -

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

- ARTICOLO 24 -

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e nei modi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 117/2017.

- ARTICOLO 25 -

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

- ARTICOLO 26 -

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Decreto Legislativo 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

- ARTICOLO 27 -

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 117/2017.

- ARTICOLO 28 -

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione, quale Ente del Terzo Settore dotato di personalità giuridica, risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni assunte in suo nome e conto dall'Organo Amministrativo, salvo che tali obbligazioni siano state assunte mediante condotte illecite, negligenti e/o fraudolente dei componenti del Consiglio Direttivo, accertate con sentenza passata in giudicato.

- ARTICOLO 29 -

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

- ARTICOLO 30 -

(Durata, operazioni straordinarie, estinzione e devoluzione del patrimonio).

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità indicate dall'articolo 14 (quattordici) del presente Statuto e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente in materia.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati. Tutte le risorse economiche che dovessero residuare dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo numero 117 del 2017.

- ARTICOLO 31 -

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Federica Carotenuto

F.to Gianni Zecchinelli

F.to Luca Domenici Notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE CARTACEO
(Articolo 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - articolo 68-ter, legge
16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Avvocato Luca Domenici, Notaio in Roma,
iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata di certificato di validità fino al 26 settembre 2025,
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification
Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico è
conforme al documento originale cartaceo, firmato a norma di legge,
composto di numero 27 pagine

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente
copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto
esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su
supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Roma, il giorno 05/08/2025

File firmato digitalmente da Luca Domenici Notaio.